

SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

FONDAZIONE MUSICA PER ROMA, con sede legale a Roma in Viale P. De Coubertin, 10, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante pro tempore Dott. Josè Ramon Dosal Noriega, Partita IVA n. 05818521006, d'ora innanzi denominata per brevità "MpR." e/o Committente da una parte

E

..... con sede legale a in Via..... in persona del..... Partita IVA/CF d'ora innanzi denominata, per brevità, "impresa" e/o Appaltatore, dall'altra

PREMESSO

- che, con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V Serie Speciale n. 33 del 21 marzo 2016 la Committente ha bandito la gara di appalto, a procedura aperta, per l'affidamento dei Servizi di noleggio, installazione ed allestimento di palco temporaneo coperto per la stagione estiva 2016 presso la Cavea del Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma;
- che a seguito dell'esperimento della procedura di gara è risultata aggiudicataria l'Impresa _____ con sede in _____;
- che l'Impresa ha prodotto la documentazione a dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara;
- che si è provveduto, con esito negativo, alle verifiche previste dalla vigente normativa "antimafia" e alla verifica della corretta posizione previdenziale e contributiva;
- che l'Impresa ha prestato le garanzie richieste.

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite e rappresentate, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1

Il rapporto contrattuale è regolato dai seguenti atti e documenti, indicati secondo l'ordine di prevalenza:

- il presente contratto;
- la relazione tecnica di appalto e relativi allegati;
- il progetto esecutivo;
- il disciplinare di gara;
- l'offerta economica;
- il bando di gara;
- la documentazione prodotta dall'Impresa in sede di gara.

Detti documenti sono sottoscritti dalle parti in segno di piena e incondizionata accettazione in due originali, uno per ognuna delle parti.

ART. 2

MpR affida all'Impresa che accetta e si obbliga ad eseguire, in pedissequa osservanza dei patti e delle condizioni contenuti nel presente contratto e negli atti e documenti di cui al precedente art. 1. L'appalto ha per oggetto i Servizi di noleggio, l'installazione ed allestimento di palco temporaneo coperto per la stagione estiva 2016 (manifestazione denominata Luglio Suona Bene di seguito per comodità anche Evento), comprensivo di tribune prefabbricate presso la Cavea del Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica in Roma, Il servizio comprende altresì, la progettazione esecutiva la posa in opera, le opere provvisoriale, la gestione, il trasporto materiali e strutture, il montaggio/smontaggio, lo scarico/ricarico e il personale deputato allo svolgimento di tutte le attività, nessuna esclusa, necessarie.

Entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, l'Impresa dovrà consegnare a MpR la progettazione esecutiva delle strutture e degli allestimenti oggetto dell'appalto. La progettazione esecutiva dovrà corrispondere all'offerta tecnica presentata dall'Impresa in sede di gara, ai dati indicati e richiesti nella Relazione Tecnica ed agli elaborati grafici ivi allegati e dovrà rispettare in modo assoluto le dimensioni, gli spazi disponibili indicati e le visibilità da garantire (spazio pubblico 180°).

Le prestazioni devono essere eseguite a perfetta regola d'arte, nel pieno rispetto delle norme, disposizioni regolamentari ed amministrative vigenti da intendersi in questa sede integralmente e materialmente richiamate e trascritte, curate con la diligenza del buon padre di famiglia, da valutarsi tenendo conto della complessità e della rilevanza dell'Evento.

Nel caso in cui MpR dovesse riscontrare difformità o vizi ne darà comunicazione scritta all'Impresa specificando la tipologia del vizio e/o difetto e concordando con l'Impresa i tempi e le modalità di esecuzione degli interventi necessari per il ripristino.


L'Impresa dichiara e garantisce a tutti gli effetti di legge e di contratto che tutti i materiali, le strutture, le attrezzature tecniche utilizzati sono nella sua piena ed esclusiva proprietà, in perfetto stato di funzionamento e che sono idonei all'uso richiesto da MpR. L'Impresa garantisce altresì il perfetto funzionamento di detti materiali, strutture e attrezzature per tutta la durata del presente contratto obbligandosi all'uopo, a propria cura e spese, ad effettuare tutti gli interventi anche di tipo manutentivo, le riparazioni e le sostituzioni che si renderanno necessari e/o opportuni.

Nell'oggetto del presente contratto pertanto è ricompresa ogni altra prestazione che, ancorché non esplicitamente menzionata nei documenti contrattuali, si renda necessaria a garantire la perfetta e continuativa funzionalità ed operatività dei materiali, delle strutture delle attrezzature tecniche nel corso dello svolgimento dell'Evento.

ART. 3

Gli effetti del presente contratto decorrono dalla data di sottoscrizione e avranno termine

ART. 4



L'Impresa si obbliga a svolgere le attività, oggetto del presente contratto, secondo le modalità di cui alla documentazione indicata al precedente ART. 1.

Resta comunque fermo che MpR si riserva la facoltà di comunicare per iscritto termini diversi che nondimeno dovranno essere rispettati dall'Impresa pena la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui i materiali, le strutture e le attrezzature non fossero posti in opera, di cui alla richiamata documentazione, per cause imputabili all'Impresa, quest'ultima dovrà corrispondere a MpR l'importo di € 10.000,00 (diecimila/00) per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

In caso di danneggiamento, distruzione o danno degli impianti riconducibili a fatto e colpa di MpR, quest'ultima si impegna a corrispondere i costi di riparazione o di riacquisto degli stessi.

ART.5

L'Impresa dichiara, espressamente ed irrevocabilmente, assumendosene ogni correlata responsabilità contrattuale:

- a) di aver effettuato i necessari e/o opportuni sopralluoghi e verifiche e di essere, quindi, a perfetta conoscenza dei luoghi e delle condizioni in cui debbono essere eseguite le prestazioni oggetto del presente contratto, di considerare completa ed esauriente la documentazione fornitagli per la formulazione dell'offerta e per l'esecuzione della prestazione, di essere edotta di tutte le circostanze di fatto e/o di luogo che possono dare origine a difficoltà esecutive, impegnandosi ora per allora a non sollevare eccezioni o pretesa alcuna per qualsivoglia difficoltà che dovesse insorgere nel corso del rapporto e tanto meno a chiedere indennizzi o maggiorazioni del corrispettivo contrattuale. In ragione di tale approfondita verifica l'Impresa dichiara di assumersi, come in effetti con la sottoscrizione del presente contratto si assume, ogni alea relativa;
- b) di accettare tutti i patti e le condizioni contenuti nel presente atto e nei documenti contrattuali e di avere, nella preventiva valutazione complessiva dell'economia del contratto, giudicato il corrispettivo assolutamente remunerativo e tale da consentire il perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del presente contratto;
- c) di essere in possesso delle risorse economiche, della capacità tecnica, dell'organizzazione in termini di personale, di macchinari ed attrezzature necessari a garantire la perfetta esecuzione della prestazione, sì da poter sostenere a proprio rischio e spesa la gestione, organizzazione ed esecuzione della stessa;
- d) di essere a perfetta conoscenza e di impegnarsi, quindi, a rispettare tutti gli obblighi, oneri, modalità di esecuzione, magisteri, prescrizioni tecniche ed amministrative previsti dalla documentazione contrattuale e, per quanto ivi non disposto, dalla normativa di riferimento, da intendersi in questa sede integralmente richiamata e trascritta.

ART. 6

L'Impresa, a propria cura e spese, dovrà eseguire tutte le prestazioni dedotte in contratto, secondo la perfetta regola d'arte, in conformità a quanto previsto dalla documentazione contrattuale e con l'osservanza pedissequa di tutte le norme di legge,

R
N

decreti, regolamenti e disposizioni amministrative vigenti di riferimento, da intendersi in questa sede integralmente e materialmente richiamate e trascritte.

A mero titolo esemplificativo e senza che ciò costituisca limitazione alcuna, l'Impresa dovrà:

a) osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nominando il Responsabile della sicurezza ed adottando i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette e dei terzi, nonché per evitare danni a cose;

b) osservare e far osservare la normativa vigente in materia di diritto del lavoro, corrispondendo al proprio personale, a qualsiasi titolo impiegato e quindi indipendentemente dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, le retribuzioni, compensi e quant'altro dovuto per legge o in forza di contratti collettivi, quand'anche non aderente alle associazioni di categoria che li hanno stipulati;

c) osservare e far osservare tutta la normativa vigente in materia di contribuzioni assicurative, previdenziali e sociali.

L'Impresa è responsabile dell'osservanza della normativa di cui ai precedenti punti a), b) e c).

MpR si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa in qualsiasi momento e con la frequenza che ritiene opportuna la dimostrazione del pieno adempimento di tutti gli obblighi di cui ai precedenti punti a), b) e c).

L'Impresa sarà pertanto tenuta a comprovare tanto la propria regolare situazione con riferimento agli obblighi assicurativi e contributivi, quanto la regolarità e l'esattezza nella corresponsione di retribuzioni e altri compensi ai singoli prestatori di lavoro e collaboratori in genere impiegati dalla stessa Impresa o dai subappaltatori. Inoltre, l'Impresa sarà tenuta a dare e trasmettere informazioni a MpR, su richiesta della stessa, del numero dei lavoratori impiegati nella fornitura e delle tipologie contrattuali utilizzate dallo stesso, anche fornendo copia della documentazione obbligatoria (libro unico del lavoro, prospetti paga, ecc.) nel rispetto delle generali disposizioni di legge.

Analoghe informazioni dovranno essere fornite con riguardo alle materie della formazione/informazione dei lavoratori, anche con specifico riferimento agli obblighi in materia di salute e sicurezza dei prestatori di lavoro.

In caso di mancato assolvimento dell'obbligo di informazione o in caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai precedenti punti a), b), c) ed ai successivi punti e), f), g), h) riscontrata da MpR o a questa segnalata dall'Ispettorato del lavoro, dai competenti enti previdenziali ed assicurativi o dagli organi all'uopo preposti, MpR medesima ha il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento, fino a quando l'Impresa non avrà prodotto idonea documentazione probatoria dell'assolvimento di tali obblighi.

L'Impresa non potrà richiedere interessi o avanzare pretese di alcun genere per i ritardi nei pagamenti derivanti dalle suddette circostanze.

L'Impresa dovrà altresì:

e) osservare e far osservare tutta la normativa vigente e le disposizioni amministrative e regolamentari nella materia oggetto della fornitura;

f) provvedere ai sensi degli artt. 1655 e ss. c.c. all'espletamento delle prestazioni con la propria organizzazione imprenditoriale e professionale, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di lavoro professionale e/o di subordinazione tra il personale, i collaboratori ed i consulenti etc. dell'Impresa e MpR.

L'Impresa, pertanto, dovrà manlevare e tenere indenne MpR da qualsiasi pretesa o azione a ragione dei propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori etc., ed intervenire negli eventuali relativi giudizi;

g) comunicare a MpR i nominativi dei prestatori che opereranno presso il Complesso Immobiliare. Gli stessi dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento;

h) consentire ai rappresentanti di MpR di effettuare tutti i controlli e le verifiche che ritengono opportuno effettuare e con la modalità da questi indicate.

ART. 7

Il corrispettivo contrattuale, determinato a corpo è stabilito nella somma complessiva di € oltre IVA come per legge e di cui € 5.010,57 (cinquemiladieci/57) per gli oneri per la sicurezza.

L'Impresa dà espressamente atto e conferma che il prezzo contrattuale è remunerativo e che è stato offerto ed accettato in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio ed è pertanto fisso, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità, assumendo espressamente l'Impresa medesima, anche per il caso di sopravvenute condizioni di esecuzione diverse, ogni alea relativa, ai sensi dell'art. 1469 c.c. e con espressa rinuncia ai diritti derivanti dagli artt. 1467 e 1664 c.c., ivi compresa qualsiasi revisione, aggiornamento o adeguamento dei prezzi.

Il corrispettivo contrattuale comprende tutti gli oneri, costi, attività, forniture di materiali e strutture comunque necessari per l'esecuzione delle prestazioni a regola d'arte, nonché secondo le modalità e condizioni riportate nei documenti contrattuali, in perfetta relazione altresì allo scopo, all'uso ed alla funzione cui le prestazioni sono finalizzate.

I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario che sarà comunicato dall'Impresa a MpR a mezzo atto scritto. Ogni pagamento avverrà soltanto previa presentazione di fatture fiscalmente complete entro 60 giorni dalla loro presentazione previa autorizzazione scritta del Responsabile di esecuzione di MpR.

MpR potrà, a proprio insindacabile giudizio, sospendere o differire il pagamento delle fatture, in caso di inadempimento o inesatto adempimento, anche parziale, da parte dell'Impresa alle obbligazioni contrattuali. In tal caso l'Impresa non avrà diritto ad interessi o indennizzi di alcun genere.

In caso di ritardo nei pagamenti per fatto o colpa di MpR, l'Impresa per patto espresso, avrà diritto esclusivamente agli interessi, nella misura del saggio legale.

È pattiziamente esclusa l'applicazione del D.lgs. n. 231 del 9.10.2002.

In ogni caso, tenuto conto della natura della prestazione, l'Impresa non potrà in nessun caso esercitare l'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile dovendo comunque garantire, senza soluzione di continuità l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

ART. 8

È fatto divieto all'Impresa di cedere, in tutto o in parte, il contratto a terzi. Il mancato rispetto della presente disposizione costituisce motivo di risoluzione di diritto in danno del contratto ex art. 1456 c.c. e comunque comporta per l'Impresa l'onere di restituire immediatamente a MpR le eventuali spese sostenute per resistere alle azioni dei terzi cessionari.

ART. 9

Qualora si rendesse necessario intervenire sui materiali, sulle strutture e sulle attrezzature tecniche oggetto della prestazione e meglio descritti nella documentazione tecnica allegata, per eseguire lavori di manutenzione, riparazione od altro, questi dovranno sempre essere eseguiti presso strutture di fiducia dell'Impresa e i costi saranno a totale carico dell'Impresa medesima. Eventuali lavori di messa a punto dei suddetti materiali, strutture ed attrezzature saranno a totale carico dell'Impresa. In tali casi l'Impresa si obbliga, altresì, a sostituire, in accordo con MpR, i materiali, le attrezzature e gli impianti in manutenzione con attrezzature ed impianti uguali e/o di valore superiore senza nessuna aggiunta di costo rispetto al corrispettivo di cui al precedente art. 5. La sostituzione dovrà avvenire in tempi brevissimi tenendo conto dello svolgimento dell'Evento.

ART. 10

L'Impresa dovrà fornire la lista del personale che avrà accesso al Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica per lo svolgimento delle mansioni previste, completa delle relative qualifiche.

Il personale indicato dall'Impresa, nel corso delle loro prestazioni dovrà apporre sui propri abiti un tesserino di riconoscimento.

ART. 11

Nel caso in cui l'Impresa intenda, a qualsiasi titolo, sollevare contestazioni o chiedere a qualsiasi titolo maggiori somme, dovrà, a pena di decadenza, formularle in forma scritta, motivarle, documentarle e comunicarle alla Committente con raccomandata A.R.. La raccomandata A.R. dovrà essere spedita a MpR, a pena di decadenza, entro il termine perentorio ed essenziale di quindici giorni naturali e consecutivi a far tempo dal verificarsi dell'evento al quale si riferiscono.

Se la contestazione o la richiesta di maggiori compensi non è formulata con le modalità e con la tempistica innanzi indicate, anche in relazione a fatti continuativi o accertabili in qualsiasi tempo, l'Impresa, per patto espresso, decadrà definitivamente dal diritto di farle valere successivamente. Sicché, l'eventuale domanda giudiziale relativa a pretese non fatte valere nel modo anzidetto, sarà a tutti gli effetti di legge e di contratto inammissibile, improponibile, irricevibile ed improcedibile.

In relazione alle contestazioni e/o richieste dell'Impresa si esprime con relazione riservata il Responsabile designato da MpR di cui al successivo art. 19.

Qualora l'importo delle maggiori somme richieste dall'Impresa superi il dieci per cento dell'importo contrattuale il Responsabile di MpR promuove il tentativo di accordo bonario, secondo la normativa vigente in quanto applicabile ai contratti di appalto di servizi.

Al di fuori del caso in cui è previsto l'accordo bonario le controversie attinenti diritti soggettivi possono essere risolte mediante transazione in forma scritta e nel rispetto del Codice Civile.

ART. 12

R
R

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, l'Impresa ha prestato la cauzione di cui all'art. 113 D.lgs. 163/06, mediante garanzia fideiussoria rilasciata da di importo pari a €

Tale cauzione resterà vincolata, quale garanzia a favore di MpR, fino all'esatto e completo adempimento dell'Impresa di tutti gli obblighi contrattuali assunti e verrà restituita, dietro richiesta scritta dell'Impresa, decorsi sessanta giorni dal termine finale di esecuzione dell'appalto.

Resta comunque salvo e impregiudicato il diritto di MpR al risarcimento dell'ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.

In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l'Impresa ha l'obbligo di reintegrarla sino all'importo convenuto nel termine di quindici giorni, pena la risoluzione di diritto del contratto.

In caso di mancata ottemperanza all'obbligo del reintegro, MpR sarà autorizzata a trattenere gli importi corrispondenti dalle somme da corrispondere all'Impresa.

ART. 13

L'Impresa oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge, prima della consegna delle prestazioni, dovrà stipulare a propria cura e spese, con primaria Compagnia di Assicurazioni, le seguenti polizze che dovranno avere validità sino a tre mesi successivi la data di ultimazione dell'appalto:

- polizza assicurativa contro tutti i rischi, estesa alla responsabilità civile verso terzi, con massimale di € 2.000.000,00 (duemilioni/00). La polizza dovrà garantire, tra l'altro, anche i danni a persone, cose, agli impianti ed alle opere civili oggetto dell'appalto;
- polizza di responsabilità civile verso i dipendenti, collaboratori ed addetti impiegati a qualsiasi titolo nell'esecuzione delle prestazioni e soggetti o meno all'assicurazione obbligatoria dell'INAIL.

L'Impresa non potrà in nessun caso iniziare le prestazioni prima di avere provveduto alla stipula delle polizze assicurative di cui sopra, copia delle quali dovrà essere trasmessa a MpR prima dell'inizio delle prestazioni.

Le polizze sottoscritte dall'Impresa non potranno in nessun caso limitare le responsabilità che gli competono.

L'Impresa ha l'obbligo di coprire personalmente e direttamente l'ammontare dei danni eccedenti i massimali assicurativi.

ART. 14

MpR estranea ai rapporti dell'Impresa con i terzi e non risponde per fatti o danni di qualsiasi natura riconducibili all'attività dell'Impresa, la quale si obbliga a manlevare ed a tenere indenne MpR nel modo più ampio, senza eccezioni o riserve ed anche in sede processuale - da ogni pretesa, anche patrimoniale, che terzi dovessero avanzare per circostanze direttamente o indirettamente riconducibili all'attività dell'Impresa medesima.

Nel caso in cui MpR fosse obbligata da terzi al pagamento di somme, causalmente riconducibili all'attività dell'Impresa, questa sarà tenuta a rimborsare a MpR, a prima richiesta e senza opporre eccezioni di alcun tipo, quanto MpR stessa fosse costretta a pagare, con una maggiorazione del 10% per spese generali.

ART. 15

Il subappalto, è disciplinato dalle leggi vigenti.

L'Appaltatore non potrà pretendere alcun maggiore onere, indennizzo, protrazione del termine di ultimazione o proroghe per l'eventuale ritardo o diniego dell'autorizzazione al subappalto.

L'Appaltatore resterà unico responsabile nei confronti della Committente e di terzi, dell'esecuzione delle prestazioni subappaltate e con la sottoscrizione del presente contratto manleva espressamente ed irrevocabilmente la Committente medesima da qualsiasi eventuale pretesa delle ditte subappaltatrici, dei loro dipendenti e dei terzi.

Potranno assumere prestazioni in subappalto i soggetti di cui all'art.34 del D.lgs. 163/2006.

L'Appaltatore dovrà prevedere espressamente nei contratti di subappalto il divieto del subappalto c.d. "a cascata" e avrà cura di organizzare e coordinare le attività in modo da garantire il rispetto di detta disposizione.

L'Appaltatore dovrà inoltre prevedere espressamente nei contratti di subappalto e sub affidamento la seguente clausola:

1. L'impresa (...) in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

2. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).

La Committente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. È fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso Appaltatore corrisposti al subappaltatore e al cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

ART. 16

Qualora MpR accerti:

- ❖ la mancata esecuzione della prestazione nei modi e nei termini stabiliti dalla documentazione contrattuale ivi compresa la mancata corrispondenza della richiamata prestazione alla progettazione esecutiva allegata al presente contratto;
- ❖ l'interruzione dell'Evento per cause riconducibili alla mancata gestione e conduzione delle strutture da parte dell'Impresa;
- ❖ la mancata o tardiva riparazione di eventuali disservizi o inconvenienti;
- ❖ l'inosservanza di leggi, regolamenti, decreti, circolari e norme specifiche di settore;
- ❖ danni ad impianti, infrastrutture, attrezzature di MpR;

verrà applicata una penale di importo compreso tra € 500,00 ed il dieci per cento dell'importo contrattuale, ad insindacabile giudizio di MpR ed a seconda della gravità dell'inadempimento, salvo il risarcimento dell'ulteriore maggior danno.

Prima di applicare la penale, il Responsabile di MpR comunicherà per iscritto all'Impresa la contestazione dell'inadempimento e l'entità della penale. Qualora nel termine all'uopo assegnato l'Impresa non adempia ovvero non fornisca per iscritto adeguata giustificazione, il Responsabile di MpR applicherà le penali, detraendo il relativo importo dal corrispettivo contrattuale.

ART. 17

La Committente può, in qualsiasi momento, recedere unilateralmente dal Contratto; in tale caso spetta all'Appaltatore il solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Committente e, a titolo di mancato utile, un indennizzo convenzionalmente stabilito nella misura del dieci per cento della differenza tra l'ammontare del contratto ridotto di un quinto e quanto spettante all'Appaltatore per le prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Committente.

Il contratto sarà risolto di diritto in danno dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei casi seguenti:

- violazione della disciplina legislativa e contrattuale in materia di antimafia, subaffidamento, cessione di contratto e cessione di credito, sicurezza dei lavoratori;
- inadempimento nei pagamenti dei salari, stipendi, contributi di legge e, in genere, violazione degli obblighi normativi e contrattuali sul trattamento dei dipendenti, accertati dalla Committente con qualsiasi mezzo;
- quando vengono meno in capo all'Appaltatore i requisiti previsti dal bando di gara;
- mancato reintegro della cauzione definitiva;
- reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali;
- in tutti gli altri casi previsti dal contratto e dalla normativa di riferimento.

Ferma la predetta clausola risolutiva espressa, la Committente potrà risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore ove questi si rendesse colpevole di inadempimenti, anche non particolarmente gravi, agli obblighi contrattuali, previa diffida a rimuovere la situazione che la determina entro un termine perentorio non inferiore a quindici giorni dall'invio, anche a mezzo di telefax, della diffida stessa all'Appaltatore o dalla consegna di essa al Responsabile designato dall'Appaltatore.

La risoluzione avrà efficacia, ai sensi dell'art. 1454 c.c., dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della dichiarazione risolutoria.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore ha diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ed accettate dalla Committente; l'Appaltatore dovrà risarcire alla Committente gli oneri e i danni subiti per effetto della risoluzione, ivi incluso l'eventuale maggiore importo – rispetto a quello di contratto – pagato dalla Committente a terzi o speso direttamente per la realizzazione delle prestazioni dedotte in contratto.

La Committente tratterà, a garanzia degli eventuali danni subiti, l'intero debito nei confronti dell'Appaltatore nonché la garanzia fideiussoria, provvedendo eventualmente al pagamento del dovuto ed allo svincolo delle garanzie residue solo dopo il compimento delle prestazioni oggetto del contratto da parte di terzi o della Committente in proprio e dopo la loro presa in consegna definitiva.

In caso di recesso e/o di risoluzione del contratto, qualunque sia la causa determinante, l'Appaltatore ha l'onere di sgomberare immediatamente il Complesso Immobiliare denominato Parco della Musica, lasciandolo libero da persone o cose.

Con la risoluzione del contratto ovvero con il recesso cessa di diritto la eventuale detenzione delle aree da parte dell'Appaltatore e la Committente è autorizzata all'accesso ai luoghi.

La risoluzione del contratto, ove dichiarata dalla Committente in assenza dei relativi presupposti, costituisce comunque di per sé atto di recesso dal contratto ai sensi del primo comma del presente articolo, determinando nell'Appaltatore l'obbligo di immediato abbandono del sito; pertanto, l'Appaltatore sarà tenuto, in caso di ritardo, al pagamento, di una penalità pari a € 5.000,00 per ogni giorno di ritardo.

Conformemente a quanto sopra previsto le parti convengono espressamente che la detenzione del sito da parte dell'Appaltatore successiva alla dichiarazione di recesso o di risoluzione del contratto deve qualificarsi come violenta ovvero occulta ed abilita in ogni caso la Committente ad agire ex art. 1168 e successivi del codice civile.

ART. 18

Nel caso in cui la competente Prefettura dovesse comunicare la sussistenza di elementi ostativi alla vigente normativa Antimafia, il contratto verrà automaticamente risolto "ipso facto" e "ipso iure" anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C.

Parimenti il contratto verrà automaticamente risolto nel caso in cui fosse accertata la causa ostativa di cui all'art. 38 comma 1 lettera i) del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..

ART. 19

Il responsabile per l'esecuzione del presente contratto individuato da MpR è il sig./sig.ra.....

Il responsabile individuato dall'impresa per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto è il sig./sig.ra.....

L'eventuale sostituzione dei responsabili dovrà essere comunicata per iscritto all'altra parte con un preavviso di 15 giorni.

ART. 20

Ogni e qualsiasi modifica rispetto alle presenti condizioni tra MpR e l'Impresa, dovrà risultare da documento scritto siglato da entrambe le Parti.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma con esclusione degli altri Fori.

ART. 21

A tutti gli effetti contrattuali e giudiziari l'Impresa elegge domicilio in.....
Eventuali mutamenti del domicilio preventivamente comunicati per iscritto non saranno opponibili a MpR.

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, il domicilio eletto dovesse mancare, lo stesso si intende a tutti gli effetti trasferito presso la Casa Comunale di Roma.



ART.22

L'Impresa si obbliga al pieno rispetto:

a) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.231 e sue successive modifiche ed integrazioni; b) del Codice Etico di MpR disponibile presso la sede della Fondazione Musica per Roma e pubblicato sul sito www.auditorium.com di cui l'Impresa dichiara di aver preso visione per accettazione in sede di perfezionamento del Contratto.

ART. 23

L'Impresa dichiara, anche ai fini della registrazione, che l'appalto è eseguito nell'esercizio di impresa e che pertanto ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633 lo stesso è soggetto all'IVA.

Roma,

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Impresa

Per Fondazione Musica per Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. l'Impresa approva specificatamente i seguenti articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23.

Per l'Impresa

